



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97

OGGETTO:

LIMITI DI REDDITO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore quindici e minuti quarantuno si è riunita la Giunta Comunale, presso il palazzo comunale di Nibbiola, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AGNESINA PIERFRANCESCO - Sindaco	Sì
2. MORTARINO MONICA RAFFAELLA - Assessore	Sì
3. ARIATTI CRISTIANO - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott:ssa BALBO GIULIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. AGNESINA PIERFRANCESCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che uno dei principali compiti dell'Amministrazione comunale, ribadito anche dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, è quello di promuovere ed assicurare interventi per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

Visto e richiamato il *Regolamento comunale per la concessione di cui all'art. 12 Legge 7/08/1990 n. 24* approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 27/09/2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Capo II (*Procedure*) del predetto Regolamento, ed in particolare l'art. 6, comma 1, ove si dispone che *"la Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune (...)";*

Osservato altresì:

- che il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che *"la Giunta comunale può rivedere e modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze, al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili";*
- che il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che *"con la stessa deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/90";*

Ritenuto, pertanto, di procedere, determinando quale limite di reddito per l'accesso agli interventi attivabili da parte di questa Amministrazione comunale nel settore dell'assistenza e della sicurezza sociale l'essere in possesso di un **indicatore ISEE** (*Indicatore di Situazione Economica Equivalente*) non superiore ad euro 9.530,00 nella medesima misura del limite massimo già fissato da Arera ai fini dell'ottenimento del bonus sociale luce, acqua e gas.

Ritenuto, comunque, di riservare alla Giunta comunale la facoltà di ammettere interventi "una tantum", commisurati alla situazione economica complessiva dei richiedenti, indipendentemente dal limite di cui sopra, rivolti a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare una reale improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la conduzione familiare, debitamente documentata, compatibilmente e nei limiti massimi consentiti dalle risorse di bilancio;

Visti:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone, ad enti pubblici e soggetti privati;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi art. 49 D. Lgs. 267/00 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di determinare, per i motivi espressi in premessa, quale limite di reddito per l'accesso agli interventi attivabili da parte di questa Amministrazione comunale nel settore dell'assistenza e della sicurezza sociale l'essere in possesso di un **indicatore ISEE** (*Indicatore di Situazione Economica Equivalente*) non superiore ad euro 9.530,00 nella medesima misura del limite massimo già fissato da Arera ai fini dell'ottenimento del bonus sociale luce, acqua e gas;
- 2) di riservare alla Giunta comunale la facoltà di ammettere interventi "una tantum", commisurati alla situazione economica complessiva dei richiedenti, indipendentemente dal limite di reddito di cui sopra, rivolti a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare una reale improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la conduzione familiare, debitamente documentata, compatibilmente e nei limiti massimi consentiti dalle risorse di bilancio;
- 3) di pubblicare la presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" e di II livello "Criteri e modalità";

Successivamente, data l'urgenza di provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/00 e *ss.mm.ii.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
AGNESINA PIERFRANCESCO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott:ssa BALBO GIULIANA